

Prescrizione civile - opponibilita' - da parte dei creditori ed interessati - Prescrizione - Eccezione sollevata da un coobbligato - Effetto estensivo nei confronti del coobbligato non eccipiente - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7987 del 22/03/2021 (Rv. 660894 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1292](#), [Cod Civ art 2935](#), [Cod Civ art 2937](#), [Cod Civ art 1310](#)